



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. _____
SG 123/1

Roma,

Ai Sigg.ri Direttori Centrali

LORO SEDI

All'Ufficio del Vice Capo Dipartimento Vicario
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo
Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg.ri Dirigenti destinatari di incarichi speciali

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

SEDE

OGGETTO: Accordi decentrati per la definizione dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso gli Uffici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Si fa seguito alla circolare n. 3967 SG 123/1-S 166 del 10 agosto 2011, esplicativa delle modalità di applicazione degli Accordi decentrati per la definizione dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio presso gli Uffici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sottoscritti in data 26 luglio 2011, per fornire indicazioni ad integrazione e modifica sulle modalità di fruizione della pausa.

Nel corso del periodo di sperimentazione, previsto nella citata circolare e di fatto tutt'ora prolungato per le motivazioni che seguono, si sono verificate alcune difficoltà applicative dovute, principalmente, alla necessità di adattare il programma di rilevazione delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

presenze in uso, in particolare, per il personale dell'Amministrazione Civile - sia negli Uffici centrali che in quelli periferici del Ministero dell'Interno - con gli istituti previsti nell'Accordo medesimo.

Infatti, il citato programma prevede la decurtazione "automatica" dei 30 minuti corrispondenti alla pausa anche in caso di prosecuzione della prestazione pomeridiana per esigenze straordinarie di servizio entro le 9 ore giornaliere.

A tal riguardo, preliminarmente, si sottolinea che l'istituto della **pausa** - quando l'orario di lavoro ecceda le 6 ore continuative - è reso obbligatorio dall'art. 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, ove statuisce che le modalità di fruizione e la durata della pausa "... sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto ...".

La norma, i contratti di lavoro ed alcune successive pronunce giurisprudenziali delineano tale istituto come dovere per il datore di lavoro e diritto/dovere indisponibile per il dipendente, in quanto a fondamento di un interesse superiore individuato nella tutela psico-fisica del lavoratore.

Tale prescrizione è valida per tutte le categorie di personale appartenenti sia ai comparti di diritto pubblico che privato e, pertanto, anche per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a servizio giornaliero.

La stessa giurisprudenza, peraltro, ammette la **possibilità di una rinuncia alla pausa pranzo**, ma solo in casi eccezionali e per le esigenze di servizi da erogare con carattere di continuità, escludendo che ad essa possa farsi ricorso per periodi prolungati o, tanto meno, in via sistematica.

I Sigg.ri Dirigenti, pertanto, potranno autorizzare ove ricorrano le condizioni suesposte ed acquisita la disponibilità del dipendente, deroghe alla fruizione della pausa in caso di prosecuzione della prestazione pomeridiana entro le 9 ore giornaliere - **che non verrà pertanto decurtata dal programma di rilevazione automatizzata** - solo in presenza di singole fattispecie legate alle esigenze di servizio o aventi carattere di eccezionalità, in quanto connesse alle attività istituzionali precipue di questo Dipartimento.

La generalizzazione della suddetta procedura configura responsabilità del Dirigente, poiché lesiva di un diritto indisponibile del lavoratore.

A parziale integrazione, pertanto, di quanto indicato nella circolare del 10 agosto 2011 - esplicativa degli Accordi decentrati sull'orario di lavoro - si precisa che in caso di prolungamento dell'orario di lavoro oltre le sei ore lavorative al personale che si tratterà più un'ora e dieci minuti verranno decurtati automaticamente i trenta minuti di pausa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO

Il personale cui sono stati decurtati i trenta minuti di pausa dall'inizio del periodo di sperimentazione degli Accordi decentrati sull'orario di lavoro fino alla data della presente circolare dovranno fornire attestazione, vistata dal Dirigente responsabile, della mancata fruizione della pausa ai fini del recupero dei predetti periodi.

Tali attestazioni ed anche le eventuali successive deroghe alla fruizione della pausa dovranno essere comunicate all'Ufficio I: Gabinetto del Capo Dipartimento - Risorse umane in sede centrale.

Si prega di assicurare la massima diffusione del contenuto della presente circolare, notificandola a tutto il personale, anche assente a vario titolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Tronca